

Opere Sociali Servizi Spa
Sede legale in Savona, Via Paleocapa 4/3
Codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Savona: 01479280099

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

**Relazione del Revisore Legale indipendente,
ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

All'Assemblea degli Azionisti della società Opere Sociali Servizi S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 della società Opere Sociali Servizi S.p.A., redatto in forma abbreviata ricorrendone i presupposti di legge e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

A mio giudizio il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio

SL

Richiamo di informativa

Si richiama l'attenzione sul paragrafo iniziale della nota integrativa (Nota integrativa, parte iniziale, introduzione) nella parte in cui si riferisce riguardo alla concessione in scadenza nel prossimo mese di luglio per la gestione della struttura del Santuario. In particolare, come descritto dall'Organo amministrativo, la gestione della struttura del Santuario di Savona, la cui concessione è in scadenza il prossimo mese di luglio, proseguirà, in base a una proroga tecnica necessaria in vista della prossima gara di appalto, per un ulteriore biennio secondo stime della ASL emerse nel corso di recenti riunioni tenute con l'Organo amministrativo di Opere Sociali Servizi Spa. Non risulta al riguardo ancora pervenuta una definitiva comunicazione da parte della ASL.

Il giudizio non contiene rilievi riguardo a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Organo amministrativo è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Organo amministrativo è parimenti responsabile per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Lo stesso organo utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività oppure non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Revisore ha invece la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

L'obiettivo dello scrivente revisore è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a



comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il relativo giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata dell'incarico. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Si evidenzia a questo riguardo che il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto alla conclusione, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Organo amministrativo del presupposto della continuità aziendale. Evidenzio che, nell'eventualità di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella

Sc

formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

L'organo amministrativo è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Essendo il bilancio redatto in forma abbreviata non è tuttavia possibile esprimere compiutamente un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché rilasciare dichiarazione su eventuali errori significativi ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010.

Savona, 12 giugno 2019

Il Revisore Contabile

Dott. Sergio Carfagno

